

N. R.G. 12854/2017

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Napoli, sezione terza civile- specializzata in materia di impresa- in *composizione* collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - dr. Nicola Graziano   | Presidente  |
| - dr. Viviana Criscuolo | Giudice     |
| - dr Livia De Gennaro   | Giudice rel |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa recante n.r.g 12854/2017

FALLIMENTO DELLA ACCUSUD S.R.L. , in persona del curatore p.t , elettivamente domiciliata in Napoli, Via Luca Giordano nr 15 presso lo studio dell'avv Giuseppina Vasaturo da cui è rappresentata e difesa.

LUIGI MANCO, nato a Napoli il 14.6.1937

**CONTUMACE**

Conclusioni: come in atti



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento Accusud s.r.l ha convenuto in giudizio Luigi Manco, nella qualità di ex amministratore della odierna fallita al fine di accertare e dichiarare la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art 146 della legge fallimentare , quale amministratore unico della Accusud s.r.l. per tutti gli atti illegittimi , commissivi ed omissivi, di *mala gestio* da lui compiuti e per sentirlo condannare al relativo risarcimento in favore della Curatela per i danni cagionati alla società fallita, al suo patrimonio ed ai creditori sociali .

A fondamento della domanda esponeva : - che la società Accusud era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18.12.2015 ; - che l'oggetto sociale della società, costituita in data 1.3.1998, era rappresentato dal commercio all'ingrosso ed al dettaglio di tutte le attrezzature relative al ricambio di autoveicoli, treni , aerei e simili e dalla realizzazione di impianti elettrici per la produzione di energia in genere e che il medesimo oggetto sociale avevano anche le altre società del gruppo Manco e precisamente : la Nuova Sam spa e la Ecopiombo s.r.l. (oltre alla Nuova Immobiliare s.r.l. ; - che la Nuova Sam e la Ecopiombo srl erano amministrate da Manco Luigi ed avevano anch'esse come la Accusud sede in Calitri alla Contrada Isca e che la Nuova Immobiliare s.r.l. aveva come amministratore unico Manco Paola, figlia del Manco Luigi ; - che alla data del fallimento , il capitale sociale della Accusud s.r.l. ammontava



ad euro 112.791,00 di cui il 99,67% faceva capo alla Nuova Immobiliare s.r.l. e lo 0,33% a Panella Rosalba, cognata di Manco Luigi e che alla data del 7.8.2013 aveva un capitale sociale pari ad euro 1.755.953,00 poi ridotto ad euro 112.791,00; -che la Accusud srl e la Nuova Sam spa erano socie della Ecopiombo s.r.l e tutte le tre predette realtà sociali erano partecipate dalla Nuova Immobiliare s.r.l.; - che il Manco, nella sua qualità di amministratore avrebbe posto in essere atti di dispersione e depauperamento del patrimonio della Accusud con particolare riferimento al complesso aziendale ceduto, in evidente conflitto di interessi , alla società Nuova Sam s.p.a. di cui è il legale rappresentante , per un valore complessivo di euro 600.000,00 ; - che il Manco aveva ommesso di consegnare al curatore la documentazione giustificativa dei crediti v/s clienti per complessivi euro 74.970,94 nonché di altri crediti v/s clienti per ulteriori complessivi euro 40.000,00 ed infine di ulteriori crediti per “fatture da emettere” per il valore di euro 20.000,00; - che il Manco non aveva provveduto alla sostituzione del collegio sindacale dimessosi sin dal 29.3.2010.

La Curatela del Fallimento aveva proposto ricorso ex art 671 c.p.c. ottenendo decreto inaudita altera parte con cui veniva concesso il sequestro conservativo in danno di Luigi Manco di tutti i suoi beni immobili, mobili e crediti sino alla concorrenza di euro 734.970,94 e tale provvedimento trovava conferma con la successiva ordinanza emessa con il contraddittorio delle parti in data 28.2.2017.

Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di merito , il convenuto restava contumace .



La causa istruita documentalmente veniva assegnata a sentenza senza termini di cui all'art 190 c.p.c. stante la contumacia del convenuto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta in ragione di quanto di seguito esposto.

Preliminarmente occorre rilevare che, la Curatela attrice ha prospettato sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali dolendosi della mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili, della sottrazione di poste creditorie nonché del compimento, da parte dell'organo gestorio, di attività distrattive a loro volta violative del principio di conservazione della garanzia patrimoniale.

Sul punto, come è noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l'azione ex art 146 l.fall presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa, non rappresentando un *tertium genus*, può fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Invero, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art 146 l.fall, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la



scelta nell'ambito di ogni singola questione , egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli della azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili (ex multis, Cass. nr 15955/2012 Cass. nr 10378/2012 ; Cass. nr 10488/2000).

La prima censura relativa alla condotta di *mala gestio* dell'amministratore unico Luigi Manco, attiene alla illegittima operazione di dispersione, spoliazione e disgregazione del patrimonio della società Accusud s.r.l realizzata attraverso la vendita fittizia in favore della società Nuova Sam s.p.a di cui lo stesso è amministratore unico del complesso aziendale Accusud srl e di tutti i beni componenti la stessa in assenza di corrispettivo nonché nella scelta gestoria di procedere ad un fitto di azienda con il quale la fallita aveva ceduto proprio alla Nuova Sam spa in locazione l'immobile in cui svolgeva attività industriale pur non essendone proprietaria, senza riscuotere il canone dovuto.

Tale assunto della Curatela è risultato dimostrato e provato nel corso del giudizio.

Invero, il Manco interrogato dal curatore e poi dal g.d. ha sul punto dichiarato che per la predetta vendita non fu versato alcun corrispettivo : nel corso dell'interrogatorio del 21.12.2015 ha infatti dichiarato : “ *...la società è completamente ferma da due anni ..negli ultimi anni però la Accusud s.r.l non ha svolto alcuna attività , poiché neanche la nuova Sam spa ha portato avanti la sua attività di impresa....la Nuova Sam s.p.a non versò un corrispettivo...*” e all'udienza del 24.11.2016 ha ulteriormente dichiarato : “



*...l'auto, oggetto tra altri beni strumentali della fattura di vendita del 31.12.2011 , è utilizzata da me nella qualità di amministratore della Nuova Sam ed è sempre stata nella disponibilità anche quando era amministratore della Accusud s.r.l. ..tanto è avvenuto quando i consigli di amministrazione delle società Nuova Sam, Accusud e Ecopiombo decisero di fermare l'attività di Accusud s.r.l. e concentrare la produzione sulla Nuova Sam...a tal fine non dovendo più la Accusud produrre ..parte dei beni furono venduti alla Nuova Sam s.r.l. che ha continuato l'attività. Anche i dipendenti della Accusud , pur formalmente in servizio presso la Accusud , furono pagati dalla Nuova Sam pur avendo deciso di dismettere l'azienda l'Accusud non fu messa in liquidazione stante la pendenza di un contratto d'area... la Nuova Sam s.p.a non versò un corrispettivo...”” .*

Il contenuto delle dichiarazioni del Manco da ritenersi confessorie rispetto alla dismissione del patrimonio aziendale della odierna fallita in favore della Nuova Sam spa in assenza di corrispettivo , trovano riscontro nella ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio del procedimento penale, la cui relazione è stata acquisita agli atti del presente procedimento (cfr in atti perizia del dott Liguori).

Dalla documentazione in atti e dalla relazione peritale richiamata risulta infatti che la Accusud , parte di un gruppo industriale operante nell'area di Calitri, è partecipata dalla Nuova Sam spa e dalla Ecopiombo srl e che le stesse società hanno partecipazioni in diverse società e segnatamente la Accusud è socia della Nuova Sam e della Ecopiombo e



che le persone fisiche , legate da rapporti di parentela , hanno quote di partecipazione e ricoprono reciproci incarichi amministrativi nelle società esaminate.

Con riferimento alle dismissioni in favore della Nuova Sam il consulente ha evidenziato che parte dei beni rinvenuti nel patrimonio della società fallita risultano essere oggetto di vendita alla società Nuova Sam spa. In particolare, beni corrispondenti ad attrezzature, automezzi, impianti e macchinari industriali acquistati dalla Accusud s.r.l.al conto storico complessivo di euro 1.788.320,21 ed aventi al 31.12.2011 (data di emissione della fattura nr 7) un valore residuo complessivo di euro 258.246,28 sono stati venduti alla Nuova Sam spa al prezzo totale di euro 600.000,00 oltre iva riferendo inoltre sul punto : “ ..la società Accusud spa ha rilevato a fine anno 2011 credito nei confronti della Nuova Sam spa pari all’importo della fattura nr 7 di euro 600.000,00 e del canone annuale per il fitto del ramo di azienda di euro 20.000,00...tuttavia non risulta alcun pagamento in denaro corrisposto dalla Nuova Sam a favore della Accusud per l’acquisto dei predetti beni (fattura nr 2/2011). L’emissione della predetta fattura ha fatto sorgere alla data della stessa, un credito da parte della Accusud verso la Nuova Sam , pertanto qualora la predetta fattura non fosse stata pagata in tutto o in parte dovremmo avere evidenza nei bilanci della fallita per gli anni successivi della voce crediti v/clienti almeno pari all’importo non pagato. La voce crediti v/clienti è di gran lunga inferiore all’ammontare della predetta fattura come si evince dalla analisi dei bilanci....pertanto, non essendoci stato esborso di denaro né evidenziazione del credito tra l’attivo dello stato patrimoniale, lo stesso dovrebbe essere stato compensato (in



*maniera impropria, senza alcun elemento giustificativo ) con il debito che la Accusud aveva verso la nuova Sam che al 31.12.2011 era pari ad euro 267.828,56 e ciò tuttavia non trova riscontro nel bilancio al 31.12.2011 della fallita in quanto alla voce debiti v/controllate e/collegate nulla è indicato....” .*

Nella relazione viene riferito, sulla scorta di quanto sopra evidenziato , che vi è stato un totale e completo svuotamento del patrimonio della fallita già a partire dall’anno 2006 conclusosi nell’anno 2011 con la cessione di gran parte dei beni strumentali e che non vi è dubbio che una vendita dei beni e/0 delle attività , che non trova corrispondenza e nessuna apparente contropartita ed effettuata per scopi estranei alla vita economica dell’impresa in una fase di difficoltà finanziaria comporti un danno ai creditori. Ha inoltre rilevato che la società Accusud si trovava in una situazione di tensione finanziaria o meglio non aveva la capacità di fronte alle passività correnti con l’utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti già prima del 2011 .

Alla stregua di quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata la doglianza sul punto della Curatela anche in assenza di una ricostruzione alternativa rispetto a quella prospettata dal Fallimento considerata la contumacia di Luigi Manco e considerato che nel corso della fase cautelare nella quale il Manco si era costituito, gli argomenti dallo stesso rappresentati sono stati considerati destituiti di fondamento dal Giudice con l’ordinanza cautelare emessa non oggetto di impugnazione.

Valga rilevare , in punto di diritto, che le condotte distrattive e di *mala gestio* degli ex amministratori della società fallita sono sussumibili in fattispecie di responsabilità



sociale di natura contrattuale per il danno arrecato al patrimonio sociale e pertanto ai sensi degli art 146 l.fall e 2476 c.c. con conseguente onere a carico dei convenuti , a fronte della circostanziata allegazione di inadempimento e ai fini dell'art 2697 c.c. di provare l'esatto adempimento degli obblighi sugli stessi gravanti. (*ex multis*, Tribunale di Milano sent 567/2018) . L'amministratore di una società a responsabilità limitata risponde verso la società dei danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo sussistendo la responsabilità in presenza di una violazione dei predetti obblighi, della causazione del danno al patrimonio sociale e della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.

Come è noto, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori, l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

L'azione di responsabilità incardinata ai sensi dell'art. 2394 c.c., costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone un comportamento funzionale ad una diminuzione del



patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non più in grado di compiere.

In particolare, la responsabilità degli amministratori di società di capitali per danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicchè la società (o il curatore , nel caso in cui l'azione sia proposta ex art 146 l.fall) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra le violazioni ed il danno , mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili o meno che, se valutate ex ante , risultino manifestamente avventate ed imprudenti , rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art 2392 c.c. ma in virtù della diligenza del mandatario , come nel caso del vecchio testo dell'art 2392 c.c. ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art 1176 co 2 c.c. (ex multis, Cass. 17441/2016). Ha invece natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede , si da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale (Cass. 24715/2015).



Ebbene, come sopra riferito, la Curatela ha fornito ampia prova delle condotte dismissive del patrimonio della odierna fallita verificatesi allorquando la stessa versava in una situazione di criticità economico-finanziaria , in pregiudizio del ceto creditorio non avendo la Curatela rinvenuto i beni necessari alla liquidazione in funzione del soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Va parimenti ritenuta censurabile la condotta di omessa consegna al Curatore da parte del Manco della documentazione giustificativa dei crediti v/s clienti per complessivi euro 74.970,94 nonché di altri crediti v/s clienti per ulteriori complessivi euro 40.000,00 ed infine di ulteriori crediti per “fatture da emettere” per il valore di euro 20.000,00 per come si evincono dalla situazione patrimoniale al 30.09.2015 .

Nessun argomento, neppure in sede cautelare è stato addotto sul punto dal Manco per giustificare la predetta omissione che ha determinato per gli organi fallimentari l'impossibilità di poter agire per il recupero degli indicati crediti cagionando un ulteriore rilevante danno alla società, al suo patrimonio ed ai creditori sociali che va, dunque, commisurato al predetto importo dei sopra indicati crediti per complessivi euro 134.970,74.

Come è noto, l'amministratore di una s.r.l. che omette di consegnare al curatore documenti validi per il recupero dei crediti sociali deve essere ritenuto responsabile nei confronti della società e dei creditori sociali , della dispersione di detti crediti . Infatti tale condotta rende di fatto irrecuperabili i crediti sociali e può portare ad una azione di



responsabilità ex art 146 l.fall da parte del curatore fallimentare nei confronti dell'amministratore. (Tribunale di Palermo sentenza 2673/2021) .

Ad abundantiam e ritenendo comunque assorbenti i su esposti rilievi , va affermato che le doglianze della Curatela si rivelano fondate anche sotto il profilo della censura relativa all'omesso deposito del bilancio fallimentare e di tutte le scritture contabili obbligatorie, tanto in violazione dell'obbligo di legge a suo carico che è posto a presidio della possibilità della Curatela di ricostruire con precisione le operazioni e gli atti compiuti nonché i movimenti e gli affari sociali . La omessa o erronea redazione del bilancio e la mancata consegna delle scritture contabili è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass 27610/2019).

Parimenti fondata è l'ulteriore doglianza del Fallimento relativa alla omessa sostituzione del Collegio sindacale: le dimissioni dell'intero collegio sindacale risalenti al 29.3.2010 e la mancata sostituzione di tale organo depongono in modo inequivoco nel senso di comprovare che il Manco intendesse svolgere la propria attività gestoria in difetto di alcun organo di controllo e di vigilanza. Peraltro,secondo una parte della giurisprudenza non sarebbe invocabile il regime della prorogatio , quando il collegio sindacale ha presentato le proprie dimissioni e ciò in ragione del fatto che la prorogatio non può essere ipotizzata con riferimento a chi abbia accettato l' incarico e ne sia



cessato non per scadenza del termine, bensì per una propria esplicita manifestazione di volontà di non voler proseguire nella funzione (Tribunale di Bari del 2.2.2013). Peraltro, il testo novellato dall'art 2400 co 1 c.c. da applicare analogicamente alle s.r.l. prevede il regime della prorogatio esclusivamente nel caso di cessazione dell'incarico per intervenuta scadenza del termine , mentre non fa alcuna menzione dell'ipotesi della rinuncia.

In definitiva , si ritiene che l'ingente danno patito vada individuato nell'importo di euro 600.000,00 corrispondente a al corrispettivo della cessione del patrimonio immobiliare alla Nuova Sam, mai incassato cui va aggiunta la somma di euro 134.970,74 quali crediti che la Procedura fallimentare non ha potuto recuperare a causa della mancata consegna della documentazione giustificativa dei crediti v/s clienti. La parte convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di euro 734.970,94 a titolo di risarcimento del danno in favore della Curatela , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo.

La condanna alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo segue all'accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del Fallimento della Accusud s.r.l. , così provvede:



- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto Luigi Manco al pagamento della somma di euro 734.970,94 in favore della Curatela attrice a titolo di risarcimento del danno , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo
- Condanna il convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.550,00 in favore della Curatela del Fallimento oltre spese vive per euro 1300,00 , iva e cpa come per legge.
- Napoli,28. 4. 2022

Il Presidente

dr Nicola Graziano

Il Giudice rel

dr Livia De Gennaro



